

«SUOI AMOREVOLI». RELAZIONI DI AMICIZIA E POLITICA NELLA VENEZIA DEL CINQUECENTO¹

CLAUDIO POVOLO
Università Ca' Foscari Venezia

1. Con lo sguardo al passato

Nel 1837-38 apparve la traduzione in italiano dell'*Histoire de la République de Venise* di Pier Antoine Noël Daru.² Se fu facile gioco individuare i numerosi errori contenuti nell'*Histoire*, non così agevole fu per il curatore dell'opera, Aurelio Bianchi Giovini, ribattere alle dissacranti argomentazioni dello storico francese, che si alimentavano, evidentemente, del nuovo clima politico borghese e tendenzialmente ostile al ceto aristocratico.

Quando, nel 1819, era apparsa l'*Histoire* di Pierre Daru l'*establishment* della città lagunare non aveva nascosto una certa irritazione e un malcelato fastidio nei confronti di un'opera che si addentrava apertamente e senza ritrosie nell'apparato di potere dell'antica Repubblica. Nonostante i suoi numerosi errori ed imprecisioni l'*Histoire* aveva soprattutto delineato, senza infingimenti, la fisionomia oligarchica del ceto dirigente veneziano e la strutturale debolezza delle istituzioni repubblicane, non in grado di affrontare i profondi mutamenti che avevano investito gran parte del contesto politico europeo. E, probabilmente, era apparsa

1. Ringrazio i miei due collaboratori Martino Mazzon e Andrew Vidali per l'aiuto prestatomi nel reperimento di alcune delle fonti utilizzate in questo saggio.

2. Capolago 1837-38, in undici volumi, con un'*Introduzione* di Aurelio Bianchi Giovini (Pierre Antoine Noël Bruno DARU, *Storia della Repubblica di Venezia, traduzione dal francese con note ed osservazioni*, trad. a cura di Aurelio Bianchi Giovini, Capolago, Tipografia Elvetica, 1837-1838). L'*Histoire* è stata di recente ripubblicata a cura di Xavier Tabet e Alessandro Fontana, con due ampie introduzioni dei curatori (Pierre Antoine Noël Bruno DARU, *Histoire de la république de Venise*, introduzione di Xavier Tabet e Alessandro Fontana, Parigi, Robert Laffont, 2004). Il Bianchi Giovini affrontava, tra l'altro, uno dei temi centrali ricorrenti nella visione del mito di Venezia: «Un vantaggio ch'ebbe l'aristocrazia veneziana su tutte le altre fu che non fu mai odiata dal popolo. La nobiltà veneziana si era fatta grande a forza di beneficiare e usare umanamente colla plebe e il governo seppe adoperare di continuo questa massima, e più ancora quando l'autorità fu recata per intiero nelle mani de' patrizi. Nessun altro governo fu più sollecito a provvedere non solo ai bisogni del popolo, fosse egli pure o della capitale o delle province suddite, ma ben anco a ciò che può ad esso recar passatempo e diletto. Non è il potere che dispiaccia, ma il modo con cui si adopera; e la nobiltà veneziana, conscia di questa massima, sovracaricò se stessa di obblighi, di prescrizioni e di etichette, non si arrogò nessun privilegio che potesse nuocere all'interesse pecuniario del pubblico od offendere troppo da vicino l'amor proprio de' popolani». Pierre Antoine Noël Bruno DARU, *Storia della Repubblica di Venezia, traduzione dal francese con note ed osservazioni*, 1837-1838, p. 12-17.

tanto più irritante la delineazione di una società lagunare nella quale la persistente ineguaglianza cetuale si era accompagnata ad una fitta trama di rapporti interpersonali condotti all'insegna del connubio tra i settori privilegiati dell'aristocrazia ed alcune potenti magistrature politiche.³

Il tema del *buon governo* e della connaturata concordia sociale si scontrava evidentemente con la nuova visione della società ottocentesca borghese e soprattutto con l'affermazione di strutture giuridiche che, quasi ovunque, inneggiavano all'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.⁴ L'antica società cetuale e soprattutto il pluralismo giuridico e costituzionale che l'aveva contraddistinta per secoli non potevano essere ora percepiti che alla luce di una visione giuspubblicistica delle istituzioni, che metteva in sordina le complesse relazioni sociali e politiche e, soprattutto, la struttura antropologica del potere che le informava.

Sul finire della sua opera Pierre Daru, soffermandosi sulla stratificazione sociale della città lagunare, aveva osservato:

Par une suite des anciens rapports que l'inégalité de puissance avait établis entre les citoyens de Venise, les familles du peuple avaient chacune dans l'ordre équestre un protecteur, qui exerçait en faveur de ses clients l'influence et les fonctions du patronage. Les nobles des provinces auraient cru affecter l'indépendance en se dispensant de cette marque de respect: de même que les populaires, ils se choisissaient un patron. Or, comme les clients ne pouvaient pas être tentés de s'adresser à des protecteurs sans crédit, on doit sentir combien cet usage favorisait l'oligarchie.

Una pratica sociale, si aggiungeva poi, che si era consolidata ad imitazione degli antichi costumi dei romani. Ma, continuava significativamente lo storico francese:

3. Claudio POVOLO, «The creation of Venetian historiography», in John MARTIN, Dennis ROMANO (ed.), *Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city-state, 1297-1797*, Baltimore, JHU Press, 2002, p. 491-519.

4. Claudio POVOLO, «Un sistema giuridico repubblicano. Venezia e il suo stato territoriale», in Italo BIROCCHI e Antonello MATTONE (cur.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione, secoli XVI-XIX*, Roma, Viella, 2006, p. 308-311; Claudio POVOLO, «Identità frammentate. Le appartenenze territoriali nel Veneto del Sette-Ottocento», in Angela DE BENEDICTIS, Irene FOSI, Luca MANNORI, *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali tra Sette e Ottocento*, Roma, Viella, 2012, p. 125-149.

À Venise nul homme n'était assez puissant pour protéger efficacement, et la prétention de grand dangers à quiconque aurait osé s'en prévaloir de se constituer le défenseur des intérêts d'une nombreuse clientèle aurait fait courir de grand dangers à quiconque aurait osé s'en prévaloir.⁵

Osservazioni che potevano apparire contraddittorie, ma che in realtà esprimevano la complessità della struttura del potere lagunare, anche se lo storico francese tendeva evidentemente a coglierne la negatività nell'ineguaglianza sociale entro cui questo stesso potere si inseriva.

Le osservazioni di Pierre Daru vennero soprattutto riprese dall'ex-patrizio Giovan Domenico Tiepolo nei suoi *Discorsi sulla storia veneta*.⁶ Un'opera che intendeva dichiaratamente contrapporsi alla visione dello storico d'oltralpe. Tra l'altro l'ex-patrizio veneziano entrava direttamente nella controversa questione delle *protezioni*, sollevata nell'*Histoire*:

Quei popolari o cittadini che per le loro professioni od impieghi si erano prestati agli interessi od occorrenze di qualche nobile, per quella relazione che co' medesimi facevano, ad ogni loro bisogno ricorrevano all'aiuto ed assistenza dei medesimi. E talvolta per impegnarli a favorirli, ne' privati colloqui gli chiamavano anche loro protettori. Non era però questa specie di protezione autorizzata da alcuna legge, né dichiarata con alcuna pubblica dimostrazione; né i nobili assumevano mai il titolo di protettore d'alcuno, né alcuno ostentava il titolo di cliente di verun nobile.

Domenico Tiepolo sembrava dunque attestare il valore giuridico informale delle relazioni di *amicizia*, diffuse nell'antica Repubblica, contrapponendole a quelle che la società ottocentesca percepiva e definiva ormai appartenere alla sfera del clientelismo. Una distinzione che gli serviva per esaminare in maniera più precisa il valore intrinseco e giuridico di quelle stesse relazioni:

5. Pierre DARU, *Histoire de la République de Venise*, vol. v, Parigi, Didot, 1819, p. 480. All'edizione del 1819 ne seguì una seconda nel 1821. Nel 1824 si ebbe una traduzione in tedesco e, dopo un'ulteriore edizione parigina, nel 1826, giunse finalmente la versione italiana *Storia della Repubblica di Venezia, traduzione dal francese con note ed osservazioni* del Bianchi Giovini, in undici volumi, poco sopra ricordata. Altre due edizioni in francese si ebbero nel 1853 e nel 1907. Gerard LUCIANI, «Un complément inédit à l'Histoire de la République de Venise de Daru: la correspondance avec l'abbé Moschini», *Revue des études italiennes*, (Parigi), vol. 6 (1959), p. 110.

6. Giovan Domenico TIEPOLO, *Discorsi ossia rettificazioni di alcuni equivoci riscontrati nella storia veneta del signor Daru*, Udine, Pei Fratelli Mattiuzzi nella tipografia Pecile, 1828. I *Discorsi* vennero pubblicati in due volumi e si svolgevano in sei *rettificazioni* che affrontavano temi ritenuti rilevanti nel definire la fisionomia politica della Serenissima.

Ed anzi que' cittadini, che, o per convivenza o per altra causa, contraevano relazioni con qualche nobile, si chiamavano suoi amorevoli, voce che esclude ogni dipendenza. Niun dovere imponeva quindi questa assistenza de' nobili agli assistiti, fuori di quello della natural gratitudine de' beneficiati verso i beneficati; niun obbligo ne derivava a' nobili di sostenere, o proteggere quelli che a loro ricorrevano, oltre a quel punto a cui vi fossero indotti dalla particolar benevolenza verso quell'individuo, o dalla giustizia della di lui domanda...⁷

Giovan Domenico Tiepolo confermava l'esistenza delle reti di relazioni amicali esistenti nella caduta Repubblica, cogliendo quegli obblighi informali di reciprocità che si venivano a creare tra *patrono* e *cliente*. Ma egli non poteva ignorare le connessioni che inevitabilmente intercorrevano tra l'assetto istituzionale e una pratica così diffusa. Un aspetto tanto più importante se si considera che in una *res publica* il concetto di *eguaglianza* costituiva uno dei cardini che legittimavano il predominio del ceto aristocratico:

Siccome poi la scelta di questi, da lui detti protettori, non derivava neppure dalla fama della potenza, dalla ricchezza di uno o di un altro nobile, ma, come abbiamo veduto, dalle circostanze di qualche servizio prestato ad essi, o degli impieghi in cui i nobili avessero potuto mostrarsi benefici a qualche individuo o corporazione; e gli impieghi tutti della repubblica erano temporanei e di corta durata, così questa specie di patrocinio diffondevasi nella maggior parte de' patrizij d'ognuna delle classi ideate dal signor Daru, né poteva favorire l'oligarchia, cosa che, suo malgrado, lo stesso nostro storico confessa...⁸

A detta di Domenico Tiepolo (e dello stesso Pierre Daru) le relazioni di *amicizia* erano dunque diffuse in ogni ambito dell'aristocrazia e non erano appannaggio del ceto oligarchico, in quanto il sistema politico repubblicano si articolava tramite l'antico assetto delle magistrature della città dominante.

Il tema delle relazioni di *amicizia* e delle reti di protezioni veniva infine affrontato in maniera più calzante ed approfondita da Agostino Sagredo, appartenente ad una delle più prestigiose casate aristocratiche veneziane. Notevole figura di intellettuale moderato, nonostante la sua origine patrizia, Sagredo era ben consapevole delle trasformazioni politiche e sociali avvenute, nonché del ruolo indispensabile ormai assunto da un'élite alto-borghese nell'ambito delle istituzioni. Egli si inserì nel complesso dibattito storiografico scri-

7. Giovan Domenico TIEPOLO, *Discorsi ossia rettificazioni di alcuni equivoci riscontrati nella storia veneta del signor Daru*, 1828, p. 193-195.

8. Giovan Domenico TIEPOLO, *Discorsi ossia rettificazioni di alcuni equivoci riscontrati nella storia veneta del signor Daru*, 1828, p. 195.

vendo —in occasione del IX congresso degli scienziati italiani tenutosi a Venezia nel 1847— una *Storia civile e politica* che introduceva i due prestigiosi volumi *Venezia e le sue lagune*.⁹ Si trattava di un patriziato —il Sagredo non aveva esitazioni ad affermarlo ripetutamente— profondamente diviso al suo interno, ma amalgamato da un assetto istituzionale che se ai suoi vertici aveva organi come il Consiglio dei dieci e gli Inquisitori di stato,¹⁰ gestiti in esclusiva dal gruppo oligarchico, alla sua base vantava un organo rappresentativo come il Maggior Consiglio.

Appare inoltre nella *Storia civile e politica* una conoscenza profonda dei valori culturali che caratterizzavano la vita politica del patriziato, come quando si sofferma sull'istituto del *padrinato politico* o della pratica del *broglio*, inteso come un vero e proprio rituale che modulava il sistema elettorale della città lagunare.¹¹ Questo aspetto emerge ad esempio visibilmente a proposito delle relazioni di patronato e di clientela che il Daru aveva colto come uno dei tratti distintivi dell'azione di governo del patriziato lagunare:

Colle istituzioni romane venne in Venezia anche il patronato e la clientela. Anche nei più antichi cronisti ne

9. Sul Sagredo Massimo CANELLA, «Appunti e spunti sulla storiografia veneziana dell'Ottocento», *Archivio veneto* (Venezia), serie 5, vol. 116 (1976), p. 85-90; Gino BENZONI, «La storiografia», in Girolamo ARNALDI, Manlio PASTORE STOCCHI (cur.), *Storia della cultura veneta. Dall'età napoleonica alla prima guerra mondiale*, vol. VI, Vicenza, Neri Pozza, 1986, p. 603-604.

10. Giovanni CORRER *et al.*, *Venezia e le sue lagune*, vol. I, Venezia, Stabilimento Antonelli, 1847, p. 112-113.

11. Una pagina straordinaria del Sagredo che non venne successivamente raccolta dalla storiografia veneziana: «Nel broglio, cioè, sotto ad una porzione delle loggie, i nobili si trovavano prima di convocare i consigli; con profondissimi inchini si salutavano così i grandi i piccoli, come i piccoli i grandi. Un giovane nobile che per la prima volta indossava la veste patrizia, sia che avesse compiuto il vigesimo quarto anni (epoca legale della ammissione alla sovranità), sia che avendo compiuto il vigesimo primo, e imborso in una urna nel giorno di santa Barbara co' suoi coetanei, fosse sortito per mano del doge ottenendo la remissione di tre anni di età, il giovine nobile ivi era presentato agli altri nobili, prima di salire nel maggior consiglio e giurare obbedienza alle leggi. Dodici gentiluomini dei maggiori lo accompagnavano, onde nasceva una specie di parentela civile, una alleanza che non finiva più. E quei presentatori e il presentato d'indi in poi si chiamavano *compari*. Nel broglio chi aspirava ad una dignità o magistratura, chi domandava una grazia, era obbligato di presentarsi in atto supplichevole. La supplicazione dimostravasi togliendo il batolo (stola) che soleva portarsi in spalla, e ponendolo sul braccio. L'atto del supplicare dicevasi *calar la stola*. Tutti i congiunti, anche i più lontani, i compari, gli amici si univano al supplicante con la *stola* calata e profondissimamente inchinavano i gentiluomini che passavano, fossero ricchi o poveri», Giovanni CORRER *et al.*, *Venezia e le sue lagune*, vol. I, 1847, p. 128. Su questo passo si veda quanto già osservato nel mio *Honi soit qui mal y pense (or the best interpretation of events)*, ad *Introduzione* del volume di Mila MANZATTO, *Il tricorno e il ventaglio. Poteri e relazioni tra i sessi nell'aristocrazia veneta del Settecento*, Verona, Cierre Edizioni, 2012, p. 18.

troviamo esempi. Durò poi sempre, e non era uomo di mezzane condizioni, non popolare, che non avesse il suo patrono, il quale lo proteggeva contro tutti e ciascuno che volesse usargli violenza. *E soprattutto patrono del popolo era il Consiglio dei dieci*,¹² e potremmo allegare casi di violenze usate al popolo dai nobili e senza pietà punite. Il popolo era trattato fraternamente dai nobili; anzi formava parte integrante dell'educazione del nobile, fatto adulto, il debito di trattare fraternamente il popolame.¹³

Nonostante l'enfasi dettata da una percezione mitica della Repubblica, Agostino Sagredo coglieva le complesse interrelazioni tra istituzioni e patronato. E soprattutto individuava il ruolo svolto dalla grande magistratura del Consiglio dei dieci nel corso del Cinquecento nell'imprimere alla società veneziana un diverso concetto di ordine sociale e giuridico, che lo avrebbe posto come una sorta di tutore incontrastato delle aspirazioni del popolo. Un ruolo che, evidentemente, aveva scompaginato gli equilibri politici dell'antica struttura della città-stato, ridefinendo le stesse relazioni di amicizia filtrate dall'attività delle magistrature cittadine. E che, secondo l'ex patrizio veneziano, potevano spiegare come l'antica Repubblica avesse potuto superare la difficile e complessa fase cinquecentesca senza che le tensioni sociali la investissero negativamente.

2. Amicizie

E' stato merito degli antropologi l'aver sottolineato l'importanza di una pratica sociale come il clientelismo o il *patronage*.¹⁴ Ed è indubbio che tale attenzione

12. Ho ritenuto opportuno di evidenziare questo passo del Sagredo, in quanto il concetto che gli è sotteso costituisce il *fil rouge* di queste pagine.

13. Giovanni CORRER *et al.*, *Venezia e le sue lagune*, vol. I, 1847, p. 188.

14. Ricordo l'ampia e critica sintesi di John DAVIS, *Antropologia delle società mediterranee. Un'analisi comparata*, Torino, Trauben su licenza Rosenberg and Sellier, 1997 (Londra, 1989) in cui lo studioso anglosassone sottolineava, tra l'altro, l'assenza in questi studi di ogni forma di comparazione e, soprattutto, l'esigenza di ricorrere ad un'analisi storica. A proposito del clientelismo Davis dava una definizione precisa: «Si ha quindi il clientelismo ogniqualvolta gli uomini assumono un atteggiamento di deferenza verso chi è più potente di loro e in questo modo ottengono accesso alle risorse. Esso è legato all'onore perché l'onore è un codice morale in cui i ricchi e poveri sono ordinati in modo gerarchico e in cui la loro interdipendenza assume un rilievo che non ha in nessun altro idioma di stratificazione, perché al linguaggio dell'onore ricorrono i deboli per mitigare le conseguenze della loro posizione di debolezza all'interno del rapporto e perché l'onore favorisce la scelta: è almeno in potenza un fattore di differenziazione assoluta, e un patrono, dovendo scegliere tra vari possibili clienti, sceglie il più onorevole». John DAVIS, *Antropologia delle società mediterranee. Un'analisi comparata*, 1997, p. 145. Una definizione che può esse-

si è manifestata, a partire dagli anni '60 del Novecento con la «riscoperta» del Mediterraneo da parte di studiosi che in gran parte provenivano dal centro-nord Europa.¹⁵ Nonostante i limiti e i pregiudizi che contraddistinsero questi studi, l'importanza di concetti chiave come la parentela, l'onore, la famiglia, le ritualità religiose e le pratiche magiche sono entrati a far parte di un linguaggio cui gli storici sono ricorsi con sempre maggiore frequenza.

Gli studi sulle reti di patronage e di amicizia nelle diverse società europee dell'età medievale e di antico regime si sono diffusi a macchia d'olio ed hanno sottolineato il concetto chiave di *amicizia* che sino a buona parte del Seicento viene utilizzato per definire pratiche sociali di interdipendenza tra persone diversamente disposte sul piano gerarchico dell'onore e della ricchezza.¹⁶

re raccolta sul piano storico nei suoi contenuti sostanziali, ma non nell'utilizzo del termine *clientelismo*, che presuppone un giudizio negativo a priori dettato dal concetto di *legalità* che contrassegna i sistemi giuridici affermatasi a partire dall'Ottocento.

15. Rinvio alla densa introduzione di Adelina Miranda al volume Dionigi ALBERA, Anton BLOK e Christian BOMBERGER (ed.), *Antropologia del Mediterraneo*, Milano, Guerini scientifica, 2007 (Parigi, 2001) in cui si fa un'ampia rassegna critica intorno al discusso concetto di 'area' mediterranea.

16. Su questo tema, di grande rilievo nella storia della società dell'età medievale e moderna, Maurice AYMAR, «Amicizia e convivialità», in Philippe ARIÈS e Georges DUBY (cur.), *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, Roma-Bari, Laterza, 1987 (Parigi, Editions du Seuil, 1986), p. 357-392. Un tema che è stato affrontato più ampiamente per la Francia da Jonathan DEWALD, *Aristocratic experience and the origins of modern culture. France, 1570-1715*, Berkeley, University of California Press, 1993, in particolare p. 104 ss. Per l'Inghilterra Lawrence STONE, *The family, sex and marriage in England, 1500-1800*, New York, Weidenfeld & Nicolson, 1977. Come ha osservato Dewald, «Through the seventeenth century, writers commonly used the term 'friend' to refer to protectors and patrons, this was friendship not as intimacy but as a means of organizing political and social life» (Jonathan DEWALD, *Aristocratic experience and the origins of modern culture. France, 1570-1715*, 1993, p. 106). Si tratta di un aspetto decisivo della società di antico regime, che negli ultimi anni è stato affrontato in numerose ricerche. Ad esempio Naomi TADMOR, *Family and friends in eighteenth-century England. Household, kinship and patronage*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004; Laura GOWING, Michael HUNTER e Miri RUBIN (ed.), *Love, friendship and faith in Europe, 1300-1800*, Nova York, Palgrave Macmillan, 2005, in particolare il saggio di Naomi Tadmor, che esamina il rapporto tra relazioni di vicinato e di amicizia nell'Inghilterra della prima età moderna (Naomi TADMOR «Friends and Neighbours in Early Modern England: Biblical Translations and Social Norms», in Laura GOWING, Michael HUNTER e Miri RUBIN (ed.), *Love, friendship and faith in Europe, 1300-1800*, Nuova York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 150-176); una sintesi di carattere generale in Eva ÖSTERBERG, *Friendship and love, ethics and politics. Studies in Medieval and Early Modern history*, Budapest - Nova York, Central European University Press, 2010. L'autrice, soffermandosi per un lungo periodo su diari e autobiografie, osserva: «In the Middle Age and the sixteenth and seventeenth centuries, the language and gestures of friendship were also employed in unequal relationships: between old and young, regent and courtier, and so on. The dividing line with what perhaps ought to be termed pa-

Il concetto di amicizia e delle complesse interrelazioni che esso comportava nella società medievale e di antico regime era ampiamente motivato dal pluralismo giuridico che la contraddistingueva e dalla nozione di *iurisdictio* che sottolineava l'armonia e l'autonomia dei diversi corpi sociali.¹⁷ La ricerca dei legami culturali, sociali e politici va dunque condotta seguendo percorsi necessariamente alternativi a quelli istituzionali o comunque solo in parte riscontrabili nei discorsi enunciati da questi ultimi.¹⁸

Ma come possono essere rilevate queste pratiche culturali informali, ampiamente diffuse in tutta la società europea di antico regime? A. M. Hespanha ha osservato:

Parlando di amicizia, di liberalità, di gratitudine stiamo parlando di disposizioni sentimentali che non possono essere osservate direttamente. Per questo le correnti storiografiche che se ne devono occupare sono obbligate a lavorare sui testi normativi dei sentimenti e delle emozioni [...]. Ma anche la letteratura giuridica, che in alcuni ambiti più che in altri si occupa di sentimenti, delle emozioni e degli stati di spirito. Gli esempi classici sono, nel diritto penale ma anche in quello civile, gli stati psicologici come la colpa (*culpa*) o il dolo (*dolus*), lo stato di necessità (*necessitas*), la menzogna, la follia, l'amicizia, ecc.¹⁹

In realtà l'attività delle istituzioni filtra talvolta apertamente le stesse pratiche informali di amicizia, se solo si modifica la percezione tramite cui si osserva il fenomeno.²⁰ In una società dominata dal pluralismo e dal

tron-client relationships was often indistinct. Patron-client relationships are meant to incline towards the informal, personal, and reciprocal, and, with a bit of luck, equal besides». Successivamente però «broadly speaking, friendship, like love between adults, came increasingly to inhabit the private sphere according to the discourses of the nineteenth and twentieth centuries» (Eva ÖSTERBERG, *Friendship and love, ethics and politics. Studies in Medieval and Early Modern history*, 2010, p. 190-192). Va aggiunto che in un contesto politico repubblicano le relazioni di amicizia e di *patronage* erano assai complesse sia sul piano istituzionale che in quello definibile più propriamente informale. Ma si veda quanto più sotto osservato.

17. Rinvio in particolare a Antonio Manuel HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna, Il Mulino, 1999 (Lisbona, 1997), in particolare le p. 36-44. Un concetto fondamentale che contrassegna la storia costituzionale della società europea in età medievale e moderna e da cui non si può prescindere per l'analisi di qualsiasi problema storico.

18. Mark GREENGRASS, «Politics and warfare», in Euan CAMERON (ed.), *Short Oxford History of Europe. The sixteenth century*, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 59.

19. Antonio Manuel HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, 1999, p. 45. Un aspetto importante è costituito dal sistema giuridico della vendetta che può essere rintracciato soprattutto tramite le fonti processuali. Un esempio, nel mio Claudio POVOLO, *Furore. Elaborazione di un'emozione nella seconda metà del Cinquecento*, Verona, Cierre Edizioni, 2015. Un tema, il furore, che rinvia direttamente a quello più ampio delle emozioni e delle passioni. A questo testo rinvio per l'ampia bibliografia, soprattutto di origine anglosassone, in tema di *anger*.

20. Mark GREENGRASS, «Politics and warfare», p. 75.

concetto di *iurisdictio* i soggetti sudditi rivelano spesso palesemente le costanti interrelazioni tra i livelli formale ed informale delle richieste rivolte alle superiori magistrature del *Dominium*. Ecco allora che pratiche come il padrinato politico, preesistenti relazioni di amicizia, legami consolidati di colleganza istituzionale e politica, emergono a tutto campo con il fine precipuo di piegare un conflitto giurisdizionale a proprio favore.²¹

Le relazioni di amicizia dovevano comunque conformarsi al sistema politico ed istituzionale entro cui esse si dovevano muovere. Soprattutto laddove questo era costituito da un sistema aristocratico e oligarchico, in cui il potere era trasmissibile sul piano ereditario, ma doveva costantemente misurarsi sul piano costituzionale e giuridico nell'ambito di regole e contrappesi estremamente complessi. A proposito di Venezia Marc Greengrass ha osservato:

Religious fraternities and guilds linked to parochial side-chapels, besides performing charitable endeavours, also supported the clans whose great palaces clustered around Venice's Grand Canal, the families who dominated the city's inner governing councils (the Council of Ten, the Savii Grandii, and the Savii di Terra Ferma). Venice was not alone among the urban oligarchies in trying to prevent such pressures by making the voting system by lot, by restricting or prohibiting the number of times any individual could be re-elected to a particular post, and by cultivating a patrician myth of public-spirited political behaviour. The reality simply meant the distribution of power marginally more widely within the same gloriously self-perpetuating and dominant elites, such was the power of kinship when linked to clientelae.²²

Status, onore, ricchezza contrassegnavano la stratificazione gerarchica all'interno del patriziato veneziano e, ovviamente, sancivano il suo predominio nell'ambito della città-stato. La struttura costituzionale dell'antica repubblica, costituita di una miriade di magistrature, che con la loro attività si calavano nel tessuto sociale della città, declinava le relazioni di amicizia (e la loro valenza giuridica) con i ceti sottoposti in base alla stessa struttura gerarchica. Soprattutto alcune magistrature *minori*²³ occupate da membri del patriziato disposti nei livelli più bassi dell'élite, per le loro stesse competenze giurisdizionali, erano generalmente più a contatto con i settori popolari cittadini.²⁴ Erano queste

magistrature a legittimare alcune forme specifiche di una giustizia che mirava non tanto a punire, ma a veicolare tensioni, conflitti e soprattutto un sistema culturale che si alimentava intensamente dei valori della pace e della vendetta. Reti di amicizia e tensioni collegate al sistema giuridico della vendetta si alimentavano reciprocamente e contraddittoriamente, con l'obiettivo di ristabilire la pace tra i gruppi in conflitto, ma anche con l'imprescindibile attenzione rivolta a ristabilire gli equilibri preesistenti allo stesso conflitto.²⁵ Erano soprattutto queste magistrature *minori* ad essere direttamente in contatto con il ceto popolare cittadino, per attenuarne i conflitti e le tensioni.

La situazione si sarebbe però modificata nel corso del Cinquecento. Ed anche le relazioni di amicizia avrebbero dovuto conformarsi ad una struttura di potere che si sarebbe fatta carico delle diverse richieste provenienti da una società investita da problemi del tutto nuovi sul piano economico e demografico. La struttura oligarchica veneziana interpretò il nuovo clima politico, accentrando su di sé un potere che interferì sensibilmente sulle tradizionali relazioni di amicizia, anche se l'intelaiatura costituzionale repubblicana sembrò reggere ancora nei secoli successivi.

3. Nel Cinquecento

Il 10 gennaio 1582 il Consiglio dei dieci assunse un provvedimento di straordinaria gravità, che riguardava direttamente la Quarantia criminal e due dei suoi *Capi*, Girolamo da Mula e Francesco Memmo. Alla vigilia delle precedenti feste natalizie i due patrizi avevano decretato la libertà di alcune persone incarcerate per debiti. Una legge del 1551 emanata dal Maggior Consiglio concedeva loro tale facoltà.²⁶ Ma, come rilevava il Consiglio dei dieci, essi avevano esorbitato dalle prerogative concesse dalla stessa legge, in quanto si erano pronunciati per la liberazione di alcune persone che non avevano in realtà terminato la loro pena. Il Consiglio dei dieci decretava l'arresto del da Mula, annullando inoltre quanto era stato da lui deliberato.²⁷

Claire Judde DE LARIVIÈRE e Rosa M. SALZBERG, «Le peuple est la cité. L'idée de popolo et la condition des popolani à Venise (xve-xviiè siècles)», *Annales. Histoire, Sciences Sociales* (Parigi), vol. 68 (2013/14), in particolare p. 1132, 1136, 1140.

25. Su questi temi Claudio POVOLO, «Feud and vendetta. Customs and trial rites in medieval and modern Europe. A legal-anthropological approach», *Acta Histriae* (Capodistria), vol. 23, num. 2 (2015), p. 195-244.

26. La legge del 24 marzo 1551 aveva previsto che i Capi dei Quaranta potessero concedere periodicamente la grazia a coloro che, incarcerati in prigione, non potevano essere rilasciati a cause dei debiti contratti per la loro prigionia, Archivio di stato di Venezia (ASV), *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, reg. 27, c. 178.

27. Per la vicenda Archivio di stato di Venezia (=ASV), *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 20, 10 gennaio 1581 (m.v., cioè se-

21. Per un caso ampiamente documentato, Claudio POVOLO, *Zanzanù. Il bandito del lago, 1576-1617*, Arco, Il Sommolago, 2001, in particolare p. 147 e 169-172.

22. Mark GREENGRASS, «Politics and warfare», p. 76.

23. Appare evidente che in un sistema costituzionale medievale nessuna magistratura può, in linea di principio, essere definita *minore*, ma si usa qui questo aggettivo per esigenze di chiarezza e, soprattutto, in una più ampia prospettiva cronologica in cui le trasformazioni politiche furono assai rilevanti e tali da influire sullo stesso assetto costituzionale.

24. Un tema che è stato affrontato, anche se con un taglio notevolmente diverso da quello proposto in queste pagine, da

La Quarantia criminal costituiva l'espressione più significativa di quel ceto dirigente lagunare che, pur escluso dalla gestione delle grandi cariche, rappresentava al massimo grado il repubblicanesimo e le tradizioni della città stato.²⁸ Il provvedimento del Consiglio dei dieci lasciava intendere come le tensioni che sarebbero poi emerse visibilmente nel corso dell'autunno 1582, fossero già in atto.²⁹ Ma quel provvedimento rappresentava pure simbolicamente un'aperta messa in discussione del ruolo svolto dall'antica magistratura e dal ceto patrizio che in essa si identificava, con il tessuto sociale cittadino e, in particolare, con il ceto popolare. Indirettamente, il Consiglio dei dieci sembrava inviare un messaggio ben preciso: la concessione della *grazia* non poteva che discendere direttamente dalla sua autorità e, conseguentemente, ogni rilevante forma di protezione e di amicizia non avrebbe potuto essere stabilita se non previo il suo assenso.

Il tema delle *grazie* rientrava tradizionalmente nelle prerogative delle Quarantie e di frequente esse chiedevano al Consiglio dei dieci una proroga dei lavori (i cosiddetti *postprandii*) per poter espletare tutto il lavoro pendente. Ma è da credere che queste richieste mirassero per lo più ad evitare possibili contraccolpi, che avrebbero potuto sollecitare l'intervento del supremo organo veneziano. Come, ad esempio, nel 1563, quando la Quarantia civil vecchia si rivolse direttamente ai Capi del Consiglio dei dieci per far fronte a quello che veniva enfaticamente descritto come un problema insormontabile:

E' tanto grande il numero delle gratie criminali che sono et pendono allo eccellentissimo Consiglio di Quaranta Civil Vecchio, illustrissimi signori Capi, che se Vostre Signorie excelentissime, col mezzo dello illustrissimo Consiglio, non li danno aiuto, molti poveri et infelici carcerati et altri anchora, dopo l'aver speso et consumato quasi ogni loro sustantia, saranno sforzati morire desperati.³⁰

condo l'anno veneziano che iniziava il primo marzo). Come veniva esplicitato nel decreto di arresto, il da Mula veniva accusato di aver «fatto liberar diversi che erano carcerati, presi per contraffattion de bando, con pena della vita et altri con altre pene particolarmente de peggion non adempiti li tempi [...], eccedendo la sua autorità et senza mandato».

28. Una magistratura che avrebbe svolto un ruolo rilevante anche nei due ultimi secoli di vita della Repubblica. Sulla sua espansione giurisdizionale nello stato di Terraferma del Seicento si veda quanto osservato nel mio Claudio POVOLO, *L'uomo che pretendeva l'onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591)*, Venezia, Marsilio, 2010, p. 139-140.

29. Sulla riforma del 1582-83, che avrebbe ridimensionato le numerose competenze del Consiglio dei dieci, ma ne avrebbe enfatizzato il ruolo politico-giudiziario, Gaetano COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982, p. 173-174.

30. ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 89, 9 dic. 1563. La Quarantia chiedeva la concessione di sei *postprandii*, che non otte-

Questi aspetti emergono visibilmente in una scrittura di un'altra significativa magistratura *minore* della città. Nel 1573 i Signori di notte al criminal si rivolsero ai Capi del Consiglio dei dieci per richiedere delucidazioni sull'istruzione di un processo ad essi affidato e, soprattutto, per informarli che diversi carcerati chiedevano di poter presentarsi davanti al supremo consesso per denunciare alcuni delitti o per «manifestare cose d'importanza». I Signori di notte al criminal avevano sempre svolto un ruolo importante nel mantenimento dell'ordine pubblico della città e disponevano di una forza pubblica e di loro prigionieri, poste lungo il bacino di San Marco. Ma nei decenni precedenti le loro prerogative erano state decisamente messe in discussione dall'espansione delle competenze del Consiglio dei dieci nell'ambito del controllo sociale cittadino. Le loro richieste, indicavano come il potere discrezionale di questa antica magistratura fosse venuto decisamente meno.³¹

Appare evidente che tra profilo istituzionale della singola magistratura e le reti di relazioni e di amicizia intercorressero legami molto stretti, che nei casi sopra descritti è possibile cogliere tramite l'azione invasiva del Consiglio dei dieci, il quale, ricorrendo ad una serie inframmettente di intromissioni, finì sostanzialmente per dettare le regole cui dovevano soggiacere i rapporti di patronato e le modalità d'incidenza dei diversi settori dell'aristocrazia nel tessuto sociale.

4. Qualche tempo prima...

Una complessa vicenda, che coinvolse numerose magistrature della città lagunare negli anni venti del Cinquecento, fa emergere chiaramente lo spessore delle reti di amicizia che si creavano tra il patriziato veneziano e gli altri ceti sociali. Una vicenda che, nel suo complesso, rivela come il processo invasivo del Consiglio dei dieci fosse ancora ben lontano dal realizzarsi. La catalizzazione dei conflitti si accentrò in particolare

neva però immediatamente l'approvazione della maggioranza del Consiglio. Sui *Postprandii* le osservazioni di Gaetano COZZI, *Repubblica di Venezia estati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, 1982, p. 161.

31. In una supplica diretta da questa magistratura al Consiglio dei dieci l'anno precedente è possibile avvertire un'aperta critica rivolta al Consiglio dei dieci, in merito ad una legge assai severa che quest'ultimo aveva pronunciato in tema di *vagabondi*. Un tema che investiva il controllo sociale cittadino, ma che andava evidentemente gestito con dutilità, considerando la complessità del fenomeno. I Signori di notte osservarono che le pene assai severe e le taglie previste nei confronti di chi catturava i vagabondi fossero decisamente diminuite, «et questo perché, come sa vostra Sublimità, per li tempi calamitosi che corrono rispetto alla guerra, molti per non trovar da lavorar et per altre occasioni, accompagnate con qualche mal voler, sono ad uno certo modo astretti a diventar vagabondi», cfr. per i due provvedimenti, ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 114, 18 giu. 1572; *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 17, 27 lug. 1573.

su un'altra antica magistratura, i Cinque anziani alla pace, le cui competenze giurisdizionali, formalmente limitate a casi di risse e ferimenti, svolgevano un forte impatto sugli strati inferiori della società veneziana. Le loro prerogative erano enfatizzate dal frequente utilizzo della pena del bando che, in linea teorica, permetteva a questa magistratura di agevolare il ripristino della pace sociale, bandendo dalla città coloro che, pur essendo presenti in giudizio, si erano resi autori di aggressioni e ferimenti.³² In realtà l'attività dei Cinque Anziani alla pace aveva finito per metter in sordina le motivazioni di carattere istituzionale volte ad assicurare la pace cittadina, e si era piegata alle pressioni dei soggetti in conflitto, minando quei valori culturali e morali che legittimavano le reti di amicizia e di protezione. Le *protezioni* che essi accordavano a coloro che si erano resi autori dell'omicidio di banditi e che, in quanto tali, avrebbero potuto beneficiare del diritto dell'impunità, avevano infatti rivelato come il confine tra istituzioni e amicizie fosse assai esile e potesse dare luogo a evidenti abusi. Il testo del provvedimento assunto dal Consiglio dei dieci nel marzo del 1519 attesta infatti la consuetudine che caratterizzava l'attività del Cinque Anziani alla pace, ma anche gli abusi insorti di seguito alle *protezioni* da loro accordate. Molte *protezioni* venivano in realtà concesse da tale magistratura senza il rispetto delle regole esistenti, causando gravi problemi alla tranquillità della città. Si stabiliva perciò che tutti coloro che avessero preteso la concessione dei benefici previsti dalla legge per aver ucciso un bandito, avrebbero dovuto presentarsi entro quattro mesi ai Cinque Anziani alla pace per chiedere ed ottenere la loro *protezione*, rimanendo poi rinchiusi in prigione sino alla decisione finale.³³

Si trattava in realtà di interventi che lasciavano preesistere l'esistenza di una situazione complessa, prevalentemente dettata dall'intreccio tra l'attività delle magistrature e le reti di *protezioni* da esse estese nel tessuto sociale lagunare. E difatti nel 1524 il Consiglio dei dieci decretava l'arresto di alcuni patrizi che facevano parte degli Anziani alla pace e dello scrivano del

loro ufficio, in quanto «questi asolvevano per danari chi voleano, con dir esser banditi li morti».³⁴ La vicenda si aggravò notevolmente nei giorni seguenti, in quanto lo scrivano, che nel frattempo era fuggito, si era infine offerto di rivelare ogni retroscena, in cambio evidentemente dell'impunità. Il Consiglio dei dieci decretò l'arresto di altri scrivani e patrizi che avevano operato nell'ambito dei Cinque Anziani alla pace nel corso di quegli anni.³⁵

Le pene inflitte ai numerosi patrizi che si erano macchiati di irregolarità nell'attività dei Cinque Anziani alla Pace furono relativamente miti,³⁶ nonostante la vicenda nel suo complesso avesse lasciato chiaramente intendere come le relazioni di amicizia tra alcuni settori del patriziato e gli altri ceti sociali si fossero riverberate nell'ambito stesso delle supreme magistrature veneziane, inquinandone pericolosamente la corretta attività.

La vicenda era stata dunque affrontata assai pragmaticamente, anche perché le irregolarità, per quanto gravi, si inserivano in pratiche sociali che, di per sé, svolgevano un ruolo essenziale nel tessuto urbano. Ma si trattava di irregolarità che evidentemente minavano nelle sue stesse fondamenta il risvolto giuridico e morale dei legami di amicizia. Per tale motivo nel maggio del 1525 il Consiglio dei dieci si decise ad intervenire con un provvedimento sistematico nei confronti dell'antica magistratura dei Cinque Anziani alla pace. Nell'*incipit* della legge si sottolineava come in questa magistratura si fossero diffusi disordini e pratiche di corruzione che l'avevano profondamente snaturata.³⁷ Con una serie di disposizioni si regolamentava *ex-novo* la sua attività e soprattutto si affidava la concessione delle grazie all'Avogaria di Comun e al Consiglio dei 40 al Criminal. Venivano inoltre posti dei limiti, che avrebbero dovuto contenere la forte discrezionalità dei suoi giudici. Una discrezionalità che evidentemente incideva negativamente non solo sul corretto funzionamento della magistratura, ma pure sul versante non meno importante delle relazioni amicali, come lasciava ben intendere la legge. La concessione delle grazie e l'imposizione delle pene erano infatti spesso determinate dal puro interesse personale di chi operava nell'ambito della magistratura. E si stabiliva perciò che ogni sua deliberazione avrebbe dovuto essere assunta

32. L'esclusione tramite la pena del bando, della persona accusata in giudizio avrebbe dovuto ristabilire la pace tra le famiglie e i gruppi in conflitto. Su questi aspetti rinvio al mio saggio Claudio POVOLO, «La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque-e Seicento», *Acta Histriae* (Capodistria), vol. 25, num. 1 (2017), p. 21-56.

33. ASV, *Consiglio dei dieci, Miste*, filza 43, 16 mar. 1529. Il provvedimento è pure ricordato da Marin Sanudo nei suoi diari, Marino SANUTO, *I diari di Marino Sanuto*, vol. xxvii, ed. a cura di Federico Stefani, Guglielmo Berchet e Nicolò Barozzi, Venezia, Fratelli Visentini Tipografi Editori, 1879-1902, col. 76. L'esplicito riferimento alla *protezione* accordata agli uccisori di coloro che erano stati banditi dagli Anziani alla pace suggerisce come le competenze di questa magistratura fossero ben più ampie di quelle formalmente riconosciute e apparentemente limitate a casi di minore importanza.

34. Marino SANUTO, *I diarii di Marino Sanuto*, vol. xxxvi, 1879-1902, col. 347.

35. Marino SANUTO, *I diarii di Marino Sanuto*, vol. xxxvi, 1879-1902, col. 380, 381, 395, 396, 397, 398, 410.

36. Tutta la vicenda venne seguita da Marin Sanudo nei suoi diari, Marino SANUTO, *I diarii di Marino Sanuto*, vol. xxxvi, 1879-1902, col. 421, 449, 456, 459-461, 469-470, 473, 476, 483, 486, 496, 502; Marino SANUTO, *I diarii di Marino Sanuto*, vol. xxxvii, 1879-1902, col. 339-340, 377, 412, 448, 516.

37. ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 1, 23 mag. 1525; Marino SANUTO, *I diarii di Marino Sanuto*, vol. xxxviii, 1879-1902, col. 339, 341-344.

con la maggioranza di almeno tre dei cinque giudici che la componevano.³⁸

5. Il corpo e l'anima della Repubblica

Nel corso del Cinquecento, accentuando un processo che è già visibile nel secolo precedente, il Consiglio dei dieci ampliò la sua attività politica, sottraendo ad altre importanti magistrature come il Senato, il Collegio e l'Avogaria di Comun, una serie rilevante di competenze. Un processo che investiva soprattutto l'amministrazione della giustizia e che, non diversamente da quanto avveniva in altre realtà italiane ed europee, rifletteva l'esigenza di affrontare le grandi trasformazioni economiche e sociali in atto.³⁹ Un organo, il Consiglio dei dieci, che insieme alla sua Zonta avrebbe rappresentato in maniera significativa il consolidamento di un potere oligarchico e plutocratico che, senza esitazioni, si sarebbe ben presto posto alla guida della Repubblica, rappresentandone, paradossalmente, sia le istanze egualitarie, che l'esigenza politica di assumere decisioni difficilmente risolvibili con la consueta dialettica istituzionale.

L'ampliamento delle competenze del supremo organo veneziano e del patriziato di cui era espressione è avvertibile nella struttura stessa del palazzo ducale (il *corpo*), sede di un potere repubblicano che, enucleatosi dapprima nell'antica città stato, era poi divenuto simbolicamente il punto di riferimento di un grande stato territoriale. L'antico corpo di palazzo, costantemente rimodellato, sia per motivi di funzionalità, che per provvedere alle distruzioni causate dai numerosi incendi che divamparono a più riprese, riprodusse al proprio interno la nuova conformazione istituzionale oligarchica e i riti di separazione e di iniziazione, tramite cui il ceto oligarchico mirava a sancire il proprio predominio.

Un processo di separazione, innanzitutto, rispetto a magistrature che, come ad esempio il Maggior Consiglio, le Quarantie e l'Avogaria di Comun, erano espressione stessa della fisionomia repubblicana, e, di conseguenza, di quel numeroso patriziato che in esse individuava le prerogative politiche e i segni di distinzione rispetto agli altri ceti sociali, veicolandone i rapporti di patronato. Ma pure un processo che implicava riti di iniziazione, soprattutto nei confronti di quella cancelleria ducale che una legge del 1531 dello stesso

38. ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 1, 23 mag. 1525. Il testo della legge fa emergere chiaramente la dimensione giuridica svolta dalle relazioni di amicizia e patronato filtrate da questa magistratura.

39. Le trasformazioni politiche ed istituzionali, maggiormente avvertibili nella seconda metà del Cinquecento, sono state analiticamente descritte in Gaetano COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, 1982, in particolare p. 145 ss.

Consiglio dei dieci aveva definito senza infingimenti «l'anima de la Repubblica nostra». ⁴⁰ Separazione ed iniziazione, che avevano il precipuo obiettivo di sancire sul piano simbolico l'alterità e la supremazia di quelle famiglie patrizie che si erano assunte l'onore e l'onere di guidare le sorti della Repubblica nel difficile nuovo clima politico e sociale cinquecentesco.

Una fitta serie di provvedimenti attesta l'attenzione del supremo organo veneziano nello stabilire anche una separazione fisica nei confronti delle altre magistrature e del ceto medio-basso dei patrizi. Negli anni '40 del Cinquecento si adattarono ad uso esclusivo del Consiglio dei dieci quelle prigioni poste ai lati del canale (i cosiddetti *pozzi*), mentre le altre magistrature continuarono ad utilizzare quelle antiche poste lungo il bacino di San Marco.⁴¹ Progressivamente lo spazio riservato al Consiglio dei dieci venne delimitato con l'esclusione, sia fisica che simbolica, di ogni altra persona. Il 5 gennaio 1575 (m.v.), ad esempio si dichiarò esplicitamente che i provveditori incaricati della fabbrica del palazzo riservassero uno spazio apposito ai Capi del Consiglio dei dieci:

Ove possano ritirarsi a consigliar et trattar quello li parerà secretamente, essendo che per la camera ove stanno al presente passano per necessità delli collegi criminali molte persone, con indignità del loro tribunale, oltre che si possono con facilità udir le cose che si trattano.⁴²

Nel 1588 la suprema magistratura decretò inoltre che fosse adattato un apposito luogo della tortura in cui gli imputati avrebbero potuto essere interrogati con la necessaria riservatezza.⁴³

40. Legge del 26 gen. 1530 (m.v.) nel cui *proemio* si esplicitava la necessità di riedificare il palazzo ducale «che fu ruinato, nel qual redur se soleva questo Consejo, el Consejo de Pregadi et la Quarantia criminal». A tal fine venivano eletti tre provveditori alla fabbrica del palazzo, Giovanni Battista LORENZI, *Monumenti per servire alla storia del Palazzo Ducale di Venezia ovvero serie di atti pubblici dal 1253 al 1797*, vol. I, Venezia, Tipografia del commercio di Marco Visentini, 1868, p. 192-193.

41. ASV, *Capi del Consiglio dei dieci, Notatorio*, reg. 15, c. 94, 171, 26 sett. e 31 dic. 1541; *Comuni*, reg. 15, c. 81, 29 nov. 1542, in cui si dice esplicitamente: «havendosi gran bisogno di luogo dove si avesse a metter li presoneri di questo Consiglio, si trovò per deliberation di quello da fabricarne fino al numero de XI nelle ruine qui in corte di palazzo, parte sotto la residentia delli Capi et parte vicine al cancello della preson forte». Il 18 ago. 1546 si deputavano quattro guardiani alla custodia degli otto *camerotti* e di altre tre prigioni riservate allo stesso Consiglio.

42. ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 32, c. 89.

43. ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 39, c. 236. L'incipit del provvedimento era significativo: «Dovendosi per le considerationi fatte a questo Consiglio far provisione di un luogo per la tortura, acciò l'espeditone delli casi di questo consiglio li quali sono ordinariamente importanti passi con quella secretezzezza, che conviene, poi che hora per difetto di luogo è necessario far condur i rei, et altri alla tortura al luogo delli officiali nostri di

Con una serie di provvedimenti, che si muovevano in sintonia con le trasformazioni istituzionali di questi decenni, il Consiglio dei dieci aveva riservato a sé quell'ala di palazzo ducale che, partendo dai pozzi e passando per l'antisala dell'Avogaria di Comun, rifletteva, prima ancora che l'estensione del suo potere, l'utilizzo di un proprio rito inquisitorio che, evidentemente, si era andato sempre più consolidando, all'insegna della segretezza e dell'esclusività.⁴⁴ E, non a caso, esso sarebbe divenuto ancor più visibile tra la fine del secolo e i primi anni del successivo con la costruzione delle prigioni nuove *al di là del rio* e il ponte (*dei sospiri*), che le congiungeva all'ala del palazzo che più rifletteva il ruolo preminente assunto dal Consiglio dei dieci, soprattutto in ambito penale.⁴⁵

L'espansione giurisdizionale e il controllo nei confronti del patriziato si concretizzarono visibilmente con la legge del 9 marzo 1571, tramite la quale il Consiglio dei dieci riservò a se stesso e agli Esecutori contro la Bestemmia, che utilizzavano il suo rito inquisitorio, ogni istruzione di processo e pronuncia di giudizio inerenti casi in cui erano comunque coinvolti dei patrizi veneziani.⁴⁶

L'ampio e sempre più esteso utilizzo del rito inquisitorio del Consiglio dei dieci ebbe un'influenza notevole anche nei confronti della cancelleria ducale, con le sue «importantissime scritture de quella che è l'anima de la Repubblica».⁴⁷ Nel suo ambito si venne a rafforzare quel corpo di segretari del Consiglio dei dieci, ma soprattutto la figura dei cancellieri incaricati di leggere

notte al criminal in conspetto di molti, et deservito della giustizia...».

44. Sono diversi i provvedimenti che riflettono, più o meno direttamente, l'ampio utilizzo del rito inquisitorio. Come ad esempio quello del 5 aprile 1568 in cui si esplicitava chiaramente: «Sono talmente accresciuti li processi nell'ufficio delli Capi di questo Consiglio per la difficoltà che si ha nel ridur li collegi et per la facilità con la quale si abbracciano alcuni casi che doveriano esser espediti da altri consigli, che le prigioni sono piene...», ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 28, c. 102, alla data.

45. Su palazzo ducale rinvio a Francesco ZANOTTO, *Il palazzo ducale di Venezia*, Venezia, G. Antonelli Ed., 1853. Un testo sorretto da un forte impianto archivistico e che si presta, oggi, ad una serie di rilevazioni interpretative di grande rilievo.

46. ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 30, c. 4-5. Il provvedimento esplicitava inizialmente il dato più significativo: «tutti li casi criminali nelli quali interverrà alcun nobile di questa città, così offendendo, come essendo offeso, siano espediti per questo consiglio, li altri casi veramente pur criminali, ove intervenga nobile, come è ditto di sopra, siano espediti per li esecutori nostri contra la biastema, et per li doi Inquisitori, che di mese in mese si cavano in questo consiglio per li collegi». Gli Esecutori avrebbero dunque dovuto essere affiancati dai due *inquisitori* che nel Consiglio dei dieci facevano parte dei *collegi* deputati alla formazione dei processi; e ad essi venivano affidati tutti quei casi «ove non interverrà homicidio, o pensamento». Il Consiglio dei dieci si riservava di istruire i processi nei casi «ove intervenga homicidio o pensamento».

47. Così recitava il testo della legge del 1531, poco sopra ricordata.

ed istruire i processi criminali affiancando gli Avogadori di comun.

L'attività del Consiglio dei dieci, a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento, fa emergere quello che, a tutti gli effetti, è possibile definire un vero e proprio rito di iniziazione tramite cui si cominciò ad affidare ad un unico cancelliere la conduzione dei processi criminali istruiti con il rito del Consiglio dei dieci. Personaggi come Nicolò Padavin e Piero Darduino, che attesero per decenni a questo compito, e che nelle loro suppliche testimoniano il clima di segretezza che avvolgeva il rito inquisitorio dei dieci.⁴⁸

Nonostante la sottrazione di competenze imposta dalla *correzione* del 1582-83 il Consiglio dei dieci, accentuò paradossalmente le sue prerogative e il suo controllo sul ceto dei patrizi e sulle magistrature cittadine. Il supremo organo veneziano intervenne ripetutamente e con piglio severo nei numerosi conflitti tra le famiglie patrizie animate dallo spirito della vendetta, imponendo perentoriamente, anche alle più riottose, l'obbligo della pace. Una pace che, evidentemente, per le famiglie più potenti, era in grado di sancire quegli equilibri che il sistema della vendetta riteneva comunque imprescindibili. Ma che per le famiglie che occupavano i livelli gerarchici inferiori, non era spesso tale da sanare adeguatamente la lesione del proprio onore e che, di certo, non ripristinava gli equilibri precedenti al conflitto.⁴⁹

La riforma del 1582-83 ebbe inoltre l'effetto di accentuare il controllo nei confronti delle magistrature inferiori. Come, ad esempio, nel 1584, quando gli Esecutori contro la bestemmia si presentarono direttamente alla presenza dei Capi del Consiglio dei dieci, lamentando che il recente provvedimento, pronunciato dalla suprema magistratura in tema di *forestieri di aliena dition* che giungevano in Venezia, li avesse investiti di competenze che essi ritenevano di non essere in grado di assolvere.

In realtà, come essi aggiungevano, la nuova competenza sembrava ledere l'onore della magistratura stessa:

non tochando, a loro dir, in quanta riputatione è stato et debba esser tenuto il suo magistrato [...], unde che volendo che loro mettino questa materia de forestieri, li pareva che così venisse a diminuire.

48. A questo proposito si vedano le suppliche presentate nel 1584 e nel 1586 dal cancelliere Nicolò Padavin cui venne gradualmente affidato il compito di operare nell'ambito della cancelleria criminale, ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 165, 5 dic. 1586. Sul Darduino si veda, ad esempio, la supplica da lui presentata nell'agosto del 1592, ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 193, 18 ago. 1592.

49. Sulle strette relazioni tra l'imposizione della pace e il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci rinvio al mio Claudio POVOLO, *La stanza di Andrea Trevisan. Amore, furore e inimicizia nella Venezia di fine Cinquecento*, Vicenza, Quaderni di Valdilonte, 2018.

Gli Esecutori contro la bestemmia potevano essere considerati una vera e propria magistratura satellite del Consiglio dei dieci. Il supremo consiglio non accolse però le loro rimostranze e decretò che da quel momento in poi un altro Esecutore avrebbe dovuto aggiungersi ai tre già esistenti, in modo che, alternandosi di due mesi in due mesi con gli altri colleghi, «possi esser continuata la sudetta operation conforme alla mente di questo Consiglio».⁵⁰

Realtà istituzionale e pratiche di amicizia contras-

50. La legge, con allegata l'interessante supplica degli Esecutori contro la Bestemmia, è in ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 154, 13 gen. 1584. Nel 1577 e 1578 lo stesso Consiglio era intervenuto contro coloro «che offendono de parole o de fatti quei poveri homeni che vengono in questa città per essercitarsi nelle arti». Un provvedimento adottato dal Senato nel mese di gennaio precedente per contenere tali violenze non aveva infatti sortito alcun effetto, poiché, osservano i Capi del Consiglio, «nondimeno ultimamente ne sono stati gravemente offesi et battuti alcuni, senza che per anchora si sia venuto in cognitione dei delinquenti», ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, reg. 33, c. 120-121; reg. 34, c. 17-18. La competenza in tale materia veniva affidata direttamente all'Avogaria di Comun e alla Quarantia Criminal.

segnarono la società dell'antica città-stato, all'insegna di interrelazioni che nel corso del Cinquecento subirono rilevanti cambiamenti, che ebbero nel Consiglio dei dieci un vero e proprio catalizzatore politico. Ma, a partire dagli ultimi decenni del secolo, sulla scia soprattutto delle leggi in materia di banditismo e dell'utilizzo sempre più ampio del rito inquisitorio, anche la realtà del dominio da terra e da mar venne investita da profondi mutamenti. Nel dominio di Terraferma, la messa in discussione sostanziale (ancorché non formale sul piano costituzionale) delle autonomie locali, soprattutto di quelle delle grandi città della pianura veneta e lombarda, ebbe l'effetto di modificare la natura stessa delle relazioni di patronato e di amicizia che, anche sul piano individuale, incontrarono riferimento costante nell'ambito del patriziato veneziano e delle magistrature della città lagunare.⁵¹

51. Rinvio al mio Claudio POVOLO, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre Edizioni, 1997.